



Direttore responsabile
ANSELMO CASTELLI

Vice direttore
Stefano Zanon

Coordinamento scientifico
Laurenzia Binda, Stefano Zanon

Coordinatore di redazione
Stefano Zanon

Consiglio di redazione
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda,
Paolo Bisi, Elena Fracassi,
Carlo Quiri, Luca Reina

Comitato di esperti
G. Alibrandi, G. Allegretti, O. Araldi,
S. Baruzzi, F. Boni, A. Bongi,
A. Bortoletto, E. Bozza, B. Bravi,
M. Brisciani, P. Clementi,
G.M. Colombo, C. Corghi,
L. Dall'Oca, C. De Stefanis,
S. Dimitri, A. Di Vita, B. Garbelli,
A. Guerra, M.R. Gheido, P. Lacchini,
P. Meneghetti, M. Nicola,
M. Nocivelli, A. Pescari, M. Piscetta,
C. Pollet, R.A. Rizzi, A. Scaini,
S. Setti, L. Simonelli, L. Sorgato,
M. Taurino, E. Valcarengi,
L. Vannoni, F. Vollono, F. Zuech

Hanno collaborato a questo numero
L. Binda, S. Dimitri, L. Nardi,
C. Pollet, L. Reina, S. Setti, A. Sica,
L. Sorgato, S. Zanon

Stampa
Grafica Sette S.r.l.
Via P.G. Piamarta, 61, Bagnolo M. (BS)
Tel. 030-6820600
Sito web: www.seventyseven.biz

Editore
Centro Studi Castelli S.r.l.
Via F. Bonfiglio, n. 33
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376/775130
P. IVA e C.F. 01392340202
lunedì-venerdì
ore 9:00/13:00 - 14:30/18:30
Sito Web: WWW.RATIO.IT
servizioclienti@gruppocastelli.com

Iscrizione al Registro Operatori
della Comunicazione n. 3575
Autorizzazione del Tribunale
di Mantova n. 9/85
Periodico mensile,
spedizione in abbonamento postale

Chiuso per la stampa il 16.09.2026

RATIO

Mensile per l'aggiornamento fiscale e amministrativo

Sommario 10/2026

Editoriale	- Sognare	3
Opinione	- Regime del ravvedimento collegato al rinnovo del Cpb 2026-2027	5

Imposte e tasse

Imposte dirette	- Acconti di novembre	6
	 - Iper ammortamento: prenotazione e conferma	10
	- Regime fiscale auto concesse in uso promiscuo	12
	- Concordato preventivo e utilizzo delle perdite	15
	- Modifiche alle detrazioni per familiari a carico	18
	- Novità del decreto Omnibus ai fini delle imposte dirette	20
	- Trattamento contributi pubblici per costi di studi e ricerche	24
	- Ritenute dei soci o associati utilizzate da associazioni e società di persone	26
	- Attività prevalente ISA in assenza di ricavi di vendita	28
	- Personale addetto all'attività per ISA imprese	30
	- Riflessi fiscali della classificazione Ateco	32
	- Dichiarazione dei redditi del musicista libero professionista	34
Iva	- Detrazione dell'Iva sugli acquisti	36
	- Disallineamenti tra Pos e corrispettivi telematici	40
	- Iva omessa: liquidazione automatica del Fisco	44
Accertamento	- Condizioni di accesso al concordato preventivo 2026-2027	46
	- Riordino delle cause di decadenza dal Cpb	50
	- Concordato preventivo biennale: cessazione per eventi straordinari	52
	- Precisazioni sulle cause di cessazione del Cpb 2026-2027	54
	- Nuovi benefici per rinnovo del concordato preventivo biennale	55
	- Ravvedimento speciale per rinnovo Cpb 2026-2027	56
	 - Promozione dell'adempimento spontaneo per anomalie Isa 2024	58
	- Principali novità del modello 770/2026	60
	- Esempi di compilazione del modello 770/2026	62
	- Modello 770/2026 per dividendi e redditi di capitale	64
	- Novità del decreto Omnibus in tema di accertamento	66
Imu	- Modello unitario di dichiarazione telematica Imu	68

Contabilità e bilancio

Scritture contabili	- RegISTRAZIONI successive al bilancio e alle dichiarazioni fiscali	72
Bilancio	- TrATTAMENTO contabile delle cripto-valute	76
Revisione	- Sottoscrizione del modello 770 da parte del revisore	78

Pratica professionale

Diritto del lavoro	- Adesione automatica alla previdenza complementare	80
Società	- Principali modifiche al Tuf e al Codice Civile	82
	- Affitto d'azienda: organo sociale competente alla delibera	84
Tutela del patrimonio	- Holding: strumento di protezione del patrimonio	86
Dogane	- Digital Carnet Ata	88

Rubriche

Agevolazioni	- Bonus assunzioni Zes 2026	90
Scadenario	- Adempimenti mese di ottobre 2026	92
Quesiti	- Scissione societaria e cessione infragruppo - abuso del diritto	95
Agenzia Entrate	- Addizionali Irpef su pensioni di non residenti	96

Le tecnologie rendono facile l'accesso al materiale iconografico. Non altrettanto facile è il reperimento delle informazioni sui detentori dei diritti. L'editore dichiara di aver usato ogni mezzo per entrare in contatto con gli eventuali detentori di diritti d'autore del materiale utilizzato, e resta ovviamente disposto ad adempiere gli obblighi di legge.

Indirizzo del sito Web: WWW.RATIO.IT

Posta elettronica: servizioclienti@gruppocastelli.com

La Redazione è particolarmente grata a coloro che vorranno offrire la propria collaborazione.

Gli elaborati pervenuti saranno pubblicati a discrezione della Direzione della Rivista. La riproduzione di articoli e schemi, anche parziale, è vietata senza autorizzazione scritta dell'Editore.

I contenuti si intendono elaborati soltanto a scopo informativo e divulgativo. Si declina ogni responsabilità rispetto ad un utilizzo improprio del materiale.

Gli schemi di istanze, ricorsi ed ogni altra proposta di elaborato pubblicati costituiscono esempi indicativi, passibili di eventuali integrazioni.

Il riferimento all'articolo di legge deve suggerire al lettore il confronto con la più recente stesura dello stesso.

*****Riproduzione vietata*****

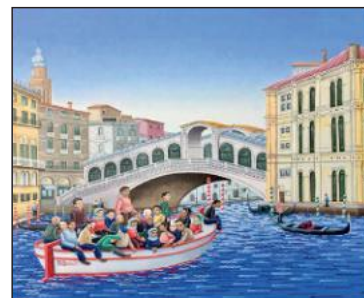
Informativa privacy

Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 13 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - privacy@gruppocastelli.com.

I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo www.ratio.it/privacy-policy.

Testata volontariamente sottoposta a certificazione di tiratura e diffusione in conformità al Regolamento CSST

Certificazione Editoria Specializzata e Tecnica



Mario Orsini
Rialto, Venezia

La grande mostra I Naïf del Po, esposizione che si è chiusa il 5 luglio scorso a Medole (MN), negli storici locali della Torre Civica, già sede dell'importante raccolta museale "Civica Raccolta d'Arte Moderna e Contemporanea", è stata una preziosa occasione per conoscere sedici artisti che, sulle rive del Po, portano avanti la tradizione della pittura Naïf. Detto in modo molto semplice, la pittura Naïf nasce come reazione al dipingere accademico. Si tratta, infatti, di una forma d'arte spontanea e istintiva, creata da artisti autodidatti, caratterizzata da semplicità espressiva, assenza di regole accademiche e da uno stile che ricorda il mondo delle fiabe. Il fiume Po e le sue sponde sono terreno fertile per questa forma espressiva, grazie anche alla nota vicenda di Ligabue. A Medole, dunque, c'è stata l'occasione, partendo dal Piemonte, dove il Po nasce, e in particolar modo dalla Torino di Mario Orsini, di arrivare fino alle sponde emiliane. Le opere in mostra erano oltre 40, ma su tutte mi ha colpito questo dipinto di Orsini. Il titolo della mostra era Lo Sguardo Oltre, un chiaro invito a superare la superficie delle cose per coglierne il significato più profondo, attraverso immagini che raccontano la memoria dei luoghi, la vita quotidiana, la natura, le tradizioni e i valori della comunità. L'opera di Orsini, nella sua semplicità visiva (i temi e i soggetti sono ben identificabili, con un'assenza di profondità quasi infantile), ci racconta alcuni dei drammi contemporanei. Da un lato le migrazioni, con i viaggi della speranza verso un Occidente sempre più mercificato, immaginato e stereotipato; dall'altro una Venezia ormai ben oltre l'albergo di cui cantava, tempo fa, Francesco Guccini. In entrambi i casi, orde di uomini e donne che arrivano desiderosi di conoscere qualcosa che, in realtà, non esiste se non nei loro sogni.

Luca Cremonesi

In copertina:
Mario Orsini - Rialto, Venezia (2026)
Acrilico su tela, 40x40
Collezione priva

NOVITÀ DEL DECRETO OMNIBUS IN TEMA DI ACCERTAMENTO

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- ALTRE NOVITÀ

D. Lgs. 7.08.2026, n. 148

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11.08.2026, n. 185, Serie generale, Suppl. ordinario n. 30, il D. Lgs. 7.08.2026 n. 148, recante "Disposizioni integrative e correttive in materia di imposte sui redditi, di imposta sulle successioni e donazioni, di imposta sul valore aggiunto, di accise nonché in materia di controlli, di adempimento collaborativo e di semplificazione", in vigore dal 12.08.2026.

Si riassumono le principali disposizioni contenute nel provvedimento in tema di accertamento.

SCHEMA DI SINTESI

ADEMPIMENTO COLLABORATIVO

Artt. 16, 17 e 34

- Le somme dovute in esecuzione della risposta dell'Agenzia delle Entrate **possono essere versate in unica soluzione o in forma rateale in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.**
- Il versamento integrale delle somme dovute o dell'importo della prima rata deve essere effettuato **entro 60 giorni dalla notifica** al contribuente della risposta dell'AdE. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi, nonché della sanzione di cui all'art. 13, c. 1 D. Lgs. 471/1997 (pari al 25% dell'importo non versato ridotta alla metà se versata con un ritardo non superiore a 90 giorni), aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista dall'art. 20 D.P.R. 602/1973, con decorrenza dal pagamento della prima rata. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31.12 del 3° anno successivo a quello di decadenza della rateazione.
- ⇒ • I contribuenti che hanno esercitato l'opzione per il sistema di controllo del rischio fiscale possono comunicare, all'articolazione dell'AdE competente per la gestione delle interlocuzioni con i soggetti aderenti al regime di adempimento collaborativo, i **rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi di imposta precedenti** a quello di esercizio della medesima opzione, sempreché la loro comunicazione sia effettuata in modo esauriente, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati. Tali comunicazioni devono essere effettuate improrogabilmente **entro 120 giorni dalla notifica dell'esito della verifica** sul riscontro dei requisiti di validità dell'opzione. Inoltre, esse devono contenere gli elementi di cui all'art. 3, c. 1, lett. a), c), d), e), f) e g) D.Lgs. 156/2015 (concernente i contenuti delle istanze), nonché l'esposizione in modo chiaro e univoco del comportamento adottato dal contribuente. Qualeora siano verificate le suddette condizioni, si applicano le disposizioni di cui all'art. 7-bis, c. 2, lett. a) e b).

Le disposizioni si applicano alle **comunicazioni di rischi fiscali di cui alle citate lettere effettuate a partire dal 12.08.2026.**

- ⇒ La certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve essere prodotta entro il **termine del 31.12.2026**, anziché del 30.09.2026.

- È aggiunto il nuovo art. 69-triecies ter nel D.Lgs. 173/2024 - omesso pagamento delle somme dovute in esecuzione della risposta dell'AdE in materia di rischi fiscali nell'ambito del regime dell'adempimento collaborativo).

- ⇒ • Ai sensi della nuova disposizione, nei casi di **mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, delle somme dovute in esecuzione della risposta dell'AdE**, ai sensi degli artt. 146, c. 5, e 149, c. 2-quinquies D.Lgs. 141/2026, si applica la sanzione di cui all'art. 38, c. 1, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

SOCIETÀ DI CAPITALI A RISTRETTA BASE PARTECIPATIVA

Art. 23

- ⇒ • In caso di accertamento del reddito delle società di capitali a ristretta base partecipativa si presume, salvo prova contraria, che i **corrispondenti utili siano stati distribuiti ai soci** esclusivamente se sia accertata, sulla base di elementi certi e precisi, anche di natura presuntiva, l'esistenza:
 .. di **componenti reddituali positivi imponibili non contabilizzati e non dichiarati**;
 .. di **componenti reddituali negativi che hanno concorso a formare il reddito ma che sono indeducibili** perché inesistenti.
- Gli utili dei quali si presume la distribuzione **sono imponibili in capo ai soci** ai sensi degli artt. 47, 59 e 89 Tuir.

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

Art. 13

- ⇒ • In base all'art. 4-bis, c. 3 D. Lgs. 346/1990, in caso di conferimento di beni e diritti per mezzo di trust o di altra modalità con vincolo di destinazione è possibile optare per la corresponsione dell'imposta in occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti ovvero dell'apertura della successione.
- L'opzione di pagamento diventa esplicitamente esercitabile per la corresponsione dell'imposta sulle successioni e donazioni, **nonché delle imposte ipotecarie e catastale.**

ALTRE NOVITÀ

SANZIONI AI RESPONSABILI DELL'ASSISTENZA FISCALE

Art. 18

- Ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. 241/1997, salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie, ai soggetti che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, **infedele** si applica la sanzione amministrativa **da € 258 ad € 2.582**. Se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi mod. 730 presentata mediante Caf, non si applica la sanzione di cui al periodo precedente e il Caf è tenuto al pagamento di una somma pari al **30% della maggiore imposta** riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente e, a tal fine, **si applica il termine del 31.12. del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione**.
- L'iscrizione a ruolo della somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata è **effettuata dalla direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente**.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dalle attività di controllo effettuate sulle dichiarazioni relative al **periodo d'imposta 2023**.

REDDITO DI SOCIETÀ ED ENTI COMMERCIALI NON RESIDENTI

Art. 19

- Con riferimento al **periodo d'imposta in corso al 31.12.2026 e ai seguenti**, al rendiconto economico e patrimoniale di una stabile organizzazione nel territorio dello stato **deve essere attribuita data certa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi** relativa al medesimo periodo d'imposta mediante vidimazione con marcatura temporale o altri strumenti idonei ai sensi delle vigenti disposizioni, e i dati in esso contenuti **devono risultare da un apposito prospetto** della dichiarazione dei redditi.

RIDUZIONE DEI TERMINI DI DECADENZA PER ACCERTAMENTO FORFETTARI

Art. 21

- È soppressa la disposizione che prevedeva, per i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario e che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, la riduzione di un anno del termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento, con effetto sui controlli effettuati in relazione ai periodi d'imposta dal 2026 in avanti.
- La disposizione era stata introdotta per incentivare l'uso della fatturazione elettronica, divenuto poi obbligatorio.

TERMINE PER L'ACCERTAMENTO DEI COMPONENTI A EFFICACIA PLURIENNALE

Art. 22

- Per i **componenti negativi del reddito d'impresa a efficacia pluriennale**, fatta eccezione per quelli relativi a operazioni inesistenti, il termine previsto per l'accertamento dall'art. 43, c. 1 D.P.R. 600/1973 (31.12 del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione) decorre a partire dalla dichiarazione relativa al **periodo d'imposta nel quale, per la prima volta, una quota di detti componenti è stata dedotta**.
- Intervenuta la notifica dell'avviso di accertamento, per il periodo d'imposta in corso al momento della notifica, per quello precedente e per quelli successivi, si applicano le disposizioni generali di cui all'art. 43, c. 1. Restano fermi i poteri di controllo sulla spettanza dei rimborsi eventualmente richiesti. Resta inoltre ferma l'applicazione dell'art. 1, c. 640, lett. b) L. 190/2014.
- Con riferimento alle **quote di ammortamento** dei beni materiali e immateriali, nonché alle quote delle spese relative a più esercizi, la disposizione precedente si applica per le violazioni riscontrabili al **momento dell'acquisto del bene o del sostenimento della spesa**.

Le nuove disposizioni sono applicabili ai beni e servizi acquistati a partire **dal periodo di imposta in corso al 31.12.2027**.

ACCERTAMENTO PER ANTIECONOMICITÀ

Art. 24

- Ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, la difformità tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato del bene o del servizio scambiato può costituire un **indice sintomatico dell'esistenza di un maggior componente positivo o della carenza di inerenza di un componente negativo** soltanto in presenza di **ulteriori elementi indiziari** che, valutati anche unitamente a tale difformità, **siano gravi, precisi e concordanti** o, in ogni caso, qualora la **difformità in questione risulti manifesta e rilevante**.



SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

HOLDING: STRUMENTO DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 177 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Studio Notariato n. 29-2021/T - Art. 2463 e ss. c.c.

Attualmente si assiste ad una notevole diffusione dell'utilizzo dello strumento delle holding, ossia di quei soggetti giuridici che vengono creati per la gestione di partecipazioni societarie. In tale contesto si colloca anche la c.d. Holding personale dell'imprenditore, gestita - per così dire - dal solo imprenditore titolare di posizioni societarie diffuse, raggruppate nella creazione della propria holding.

In termini di costituzione e funzionamento del predetto strumento, le maggiori criticità attengano alla regolamentazione fiscale. Da un punto di vista prettamente civilistico, invece, la costituzione ed il funzionamento della "holding personale" non presenta rilevanti criticità, atteso che è possibile attingere alla regolamentazione ordinaria che presiede alla costituzione e funzionamento delle società.

SCHEMA DI SINTESI

HOLDING	⇒	In genere è rappresentata da una società che viene posta al vertice di un gruppo.						
	⇒	La funzione risulta essere essenzialmente diretta alla direzione e coordinamento delle attività facenti capo ad altre imprese di cui la holding detenga il controllo del capitale, operato tramite la gestione delle partecipazioni.						
SCOPO	⇒	Il ricorso alla holding - di norma - risulta essere diretto alla protezione del patrimonio aziendale od anche familiare dell'imprenditore.	⇒ La protezione giuridicamente efficace ha lo scopo di salvaguardare tali compendi (aziendali e/o familiari) da eventuali aggressioni da parte di creditori.					
	⇒		Molto importanti risultano anche essere le conseguenze sul piano fiscale.					
TIPOLOGIE DI HOLDING	⇒	<table><tr><td>Holding pure</td><td>Detto sottotipo consiste in sintesi in una holding finanziaria che non risulta occupata nella produzione di beni o servizi, essendo la prevalente attività diretta alla gestione del possesso di partecipazioni societarie.</td><td rowspan="2">Con la holding pura, in pratica, è possibile attuare un coordinamento e una gestione unitaria le società partecipate.</td></tr><tr><td>Holding miste</td><td>A differenza delle "holding pure", quelle "miste", oltre ad esercitare funzione di direzione e di coordinamento strategico e funzionale delle società controllate, possono essere dedicate anche all'esercizio di attività di tipo produttivo.</td></tr></table>	Holding pure	Detto sottotipo consiste in sintesi in una holding finanziaria che non risulta occupata nella produzione di beni o servizi, essendo la prevalente attività diretta alla gestione del possesso di partecipazioni societarie.	Con la holding pura, in pratica, è possibile attuare un coordinamento e una gestione unitaria le società partecipate.	Holding miste	A differenza delle "holding pure", quelle "miste", oltre ad esercitare funzione di direzione e di coordinamento strategico e funzionale delle società controllate, possono essere dedicate anche all'esercizio di attività di tipo produttivo.	
	Holding pure	Detto sottotipo consiste in sintesi in una holding finanziaria che non risulta occupata nella produzione di beni o servizi, essendo la prevalente attività diretta alla gestione del possesso di partecipazioni societarie.	Con la holding pura, in pratica, è possibile attuare un coordinamento e una gestione unitaria le società partecipate.					
Holding miste	A differenza delle "holding pure", quelle "miste", oltre ad esercitare funzione di direzione e di coordinamento strategico e funzionale delle società controllate, possono essere dedicate anche all'esercizio di attività di tipo produttivo.							
	⇒	I benefici ed i vantaggi offerti dal ricorso alla holding sono sicuramente innumerevoli in quanto con il ricorso a tale strumento è possibile attuare una gestione del patrimonio essenzialmente facente capo all'imprenditore od alla sua famiglia, soprattutto con riferimento al patrimonio personale o all'impresa detenuta.						
HOLDING PERSONALE ED ASPETTI DEFINITORI	⇒	Il termine inglese "holding", può essere testualmente tradotto come "detenere".	⇒ Considerato in relazione alla detenzione di partecipazioni societarie può - quindi - concludersi che si tratti di una posizione afferente a partecipazione in società.					
	⇒	In termini dinamici, tuttavia, la sola partecipazione in società non risulta sufficiente al fine di ricondurre il termine nel contesto economico-giuridico di appartenenza, essendo necessario che alla detenzione di quote si abbini una determinata attività, stante nella gestione delle stesse partecipazioni possedute.						

APPROFONDIMENTI

HOLDING
E LORO
CATEGORIZZAZIONE

- **Holding personale**
 - Nella holding personale, la titolarità delle partecipazioni risulta essere detenuta da una persona fisica e si tratterebbe in sostanza di una situazione di fatto.
- **Holding societaria**
 - Nella holding societaria, invece, la titolarità delle partecipazioni fa capo ad un ente societario.

Al fine di pervenire ad una opportuna individuazione del tipo di soggetto giuridico è importante analizzare in concreto le specifiche attività che una holding può svolgere.

DEFINIZIONE
ASSEGNATA
DALLA
GIURISPRUDENZA

- La Cassazione, in linea con la sommaria definizione operata sopra, identifica e definisce holding personale qualora una persona fisica, stante essenzialmente a capo di più società di capitali, in veste di titolare di quote o partecipazioni azionarie, svolga professionalmente, con stabile organizzazione, una attività di indirizzo, controllo e coordinamento delle medesime società medesime, non limitandosi al mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio.

Situazione	di fatto	Consiste nella gestione personale delle partecipazioni.
	di diritto	Concerne il caso in cui il soggetto (persona fisica) faccia confluire le proprie partecipazioni in una società costituendo la propria holding personale e tramite essa gestisca le proprie partecipazioni.

- Per la configurazione di una autonoma impresa è necessario, secondo questo indirizzo, che la suddetta attività, sia essa di sola gestione del gruppo (c.d. holding pura), ovvero pure di natura ausiliaria o finanziaria (c.d. holding operativa), si espliciti in atti, anche negoziali, posti in essere in nome proprio o tramite l'ente societario eventualmente ed appositamente costituito.

CREAZIONE
DELLA HOLDING
PERSONALE

- Il tratto comune che spinge al ricorso a tale soluzione è rappresentato dal fatto che la presenza del soggetto giuridico, detentore di partecipazioni, consente di lasciare in capo alla società partecipata l'esercizio di una normale attività d'impresa.
- Si mantiene in tal caso una netta separazione tra attività imprenditoriale e attività di gestione delle proprie quote societarie.
 - I vantaggi attengono alle evidenti utilità dalla partecipazione in un'impresa con l'acquisizione degli utili della stessa prodotti.
 - Si evita inoltre che l'eventuale andamento negativo dell'impresa partecipata e il possibile sbilanciamento patrimoniale possa influire negativamente sulla attività svolta da altre società partecipate.

COSTITUZIONE
DELLA HOLDING
PERSONALE

- Nella forma di società di capitali o società a responsabilità limitata con un unico socio.

Costituzione della società	La costituzione della società a responsabilità limitata avente un unico socio anche nel caso di costituzione di holding personale può essere attuata mediante una forma di costituzione originaria, dando vita sin dall'inizio ad una nuova entità societaria che si opera mediante atto unilaterale.
Atto costitutivo	Avviene con atto unilaterale, denominato comunque "atto costitutivo", che è redatto redatto per atto pubblico.

- Nel caso della holding personale trattandosi essenzialmente di una traslazione di quote di partecipazione in una nuova entità societaria, si procede mediante un conferimento.
 - Nel caso di cui ci si occupa la partecipazione risulterebbe totalitaria.
- Qualora poi il conferente provveda alla creazione della propria holding personale mediante il conferimento di partecipazioni di controllo di una determinata società, tale operazione in linea di diritto risulta a tutti gli effetti rientrare nella disciplina generale dei conferimenti di beni e crediti.

Caratteristiche strutturali dell'operazione	• L'attuazione dell'operazione non richiede alcun esborso di carattere finanziario. • L'oggetto di acquisizione non sono direttamente le condizioni produttive della società obiettivo, ma i propri beni che nel caso di quote di partecipazioni sono ordinariamente qualificabili come beni di secondo grado. • La società acquirente (la newco, "holding personale") acquisisce il controllo della società obiettivo, portando la stessa sotto l'influenza dell'unitario soggetto economico.
--	--

Esempi



[Atto costitutivo Holding Personale](#) / [Statuto della Holding Personale](#)